

STUDIO LEGALE

Lavoro - civile - amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: studiolegaletomasso@pec.avvocatocassino.it

**Al Direttore Generale ASL FR-
Dott.ssa Pier Paola D'Alessandro**

**Al Direttore Amministrativo aziendale
Dott.ssa Eleonora Di Giulio**

**Al Direttore Sanitario aziendale
Dott.ssa Simona CARLI**

**Al Dirigente delle Professioni sanitarie
Dott.ssa Paola Sabatini**

AL Direttori Sanitari P.O. Frosinone - Alatri
Al Direttore Sanitario P.O. Sora
Al Direttore Sanitario P.O. Cassino
Al Direttore Distretto A
Al Direttore Distretto B
Al Direttore Distretto C
Al Direttore Distretto D
Al Coordinatore Istituti Penitenziari
Al Responsabile ff REMS
Al Responsabile Centro Residenziale F. Basaglia
Al Responsabile UOS Centro Residenziale Maxwell Jones
Al Responsabile UOS Centro Residenziale Romolo Priori
Ai Referenti P.O. Frosinone - Alatri
Ai Referenti P.O. Sora
Ai Referenti P.O. Cassino
Ai Referenti Distretto A
Ai Referenti Distretto B
Ai Referenti Distretto C
Ai Referenti Distretto D
Ai Referenti REMS
Al Referente Istituti Penitenziari
AL Referente Hospice e UDI Isola del Liri
Al Referente Casa della Salute e UDI Ceccano
Al Referente Casa della salute e UDI di Pontecorvo
Al Referente UDI di Anagni
Al Referente Casa della Salute di Atina
AL Referente Centro Residenziale F. Basaglia
Al Referente Centro Residenziale Maxwell Jones
Al Referente Centro Residenziale Romolo Priori
All'Ufficio Infermieristico Polo D
Al servizio Infermieristico Polo B

OGGETTO: Ruolo Referente - Coordinatori f.f.

Nota aziendale prot. 00009565 del 20 aprile 2021 del Dirigente professioni sanitarie e del Direttore sanitario aziendale

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della OS Fials, in persona del Segretario provinciale, D'Angelo Francesco per richiedere quanto di seguito.

Con missiva prot 00009565 del 20 aprile 2021, il Dirigente delle Professioni sanitarie, dott.ssa P. Sabatini ed il Direttore sanitario aziendale, dott.ssa Simona Carli, hanno ritenuto di intervenire sulla questione degli incarichi di funzione/organizzazione del personale del comparto, precisando che <<*i referenti sanitari svolgono tale ruolo nelle more dell'espletamento del concorso degli incarichi di funzione e che tale ruolo non si configura quale attribuzione di mansioni superiori*>> soggiungendo, poi, che <<*i medesimi non possono più firmarsi come coordinatori f.f.*>> ma quali referenti, perché tali incarichi sono stati revocati (con decorrenza 05.04.2019 ex delibera ASL n 735/2019 di 'approvazione del 'Regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi di organizzazione/funzioni', ed <<*il cui relativo conferimento in ogni caso sarebbe avvenuto al di fuori di procedure contrattuali e normative*>>

Se le intenzioni aziendali erano quelle di tutelarsi da possibili responsabilità amministrativo-contabile, nella sostanza l'intervento aziendale non comporta alcuna mutazione sostanziale ed anzi sortisce un effetto contrario: si da atto ancora ad oggi di una totale consapevolezza da parte della stessa Dirigenza (delle professioni sanitarie, direzione sanitaria aziendale, ma non solo, a questo punto) dell'espletamento di mansioni superiori in via di fatto da parte del personale cd f.f., per le quali si tenta di mascherarne l'esercizio con una condotta che risulta ancor più grave perché, come detto, intesa a negare l'esercizio stesso di tali mansioni superiori semplicemente mutandone la definizione/qualificazione da coordinatori ff a referenti .

Ora, mutare il nome dei 'coordinatori ff' con quello di 'referenti sanitari' non cambia la natura dei compiti concretamente esercitati in via di fatto e, poi, che i relativi incarichi non siano stati 'a monte' conferiti secondo le procedure contrattuali e normative non è impeditivo al riconoscimento del diritto al trattamento economico superiore (per mansioni superiori).

Le diciture aziendali talvolta storiche di "facente funzioni" – talvolta più recenti – "referenti" – indicano una prassi censurabile di attribuzioni di mansioni superiori senza il riconoscimento retributivo (**che tuttavia ben può essere preteso dai lavoratori**).

Appare superfluo rammentare che il termine referente non risulta disciplinato nel CCNL per cui non può attribuirsi allo stesso alcun contenuto.

In sostanza, non rileva affatto che in luogo della sottoscrizione 'coordinatore ff' si apponga quella di 'referente', atteso che quello che rileva sono le mansioni concretamente espletate a prescindere dalla formula utilizzata per la sottoscrizione ovvero se vi sia stata a monte una formale procedura di conferimento.

Il Giudice del lavoro, infatti, è chiamato ad accertare quali compiti e mansioni sono concretamente espletati e poi è chiamato a verificare se tali compiti siano ascrivibili alla superiore categoria di inquadramento, tutto qua.

Nel caso di specie, la circostanza che l'infermiere non sottoscriva quale coordinatore ff ma di fatto si occupa e continua ad occuparsi del coordinamento/gestione del personale anche a mezzo della predisposizione dei quadri di servizio, della gestione delle assenze del personale, dell'acquisto del materiale di consumo e della gestione logistica del reparto, configurano mansioni superiori ascrivibili alla superiore categoria Ds con diritto, quindi, al relativo trattamento economico (e tale esercizio, ancor di più perché esercitato in via di fatto, senza alcuna procedura, può configurare un danno erariale).

Corte di Cassazione, sez lavoro Ordinanza del 02 febbraio 2021(Dott. TRIA Lucia – Presidente, Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere):

<<19. *L'impiegato pubblico cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4367).*
20. *Il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. n. 19812 del 2016; Cass. n. 18808 del 2013), sicchè il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. n. 24266 del 2016; v. pure Cass. n. 30811 del 2018).*>>

Peraltro, indiscutibilmente, l'esercizio di tali mansioni (anche se non formalmente conferite) comportano l'acquisizione di una competenza (esperienza professionale) che sarà oggetto di valutazione in una successiva selezione/procedura selettiva.

Poco comprensibile poi è tale posizione aziendale che 'predica' in una maniera ma poi si comporta diversamente: il caso dell' infermiera coordinatrice ff dott.ssa Di Prete Domenica del PO di Cassino che risulta titolare di ben tre incarichi conferiti dopo la revoca degli incarichi di coordinamento dell'arile 2019: **incarico 'ad interim' di coordinamento infermieristico del Reparto medicina e del Reparto di Anestesia e rianimazione del P.O. di Cassino oltre all'incarico di responsabile dell'ufficio infermieristico della direzione sanitaria del PO di Cassino !!!**

Frosinone 22 aprile 2021

Il Segretario Provinciale Fials

D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso